

COMUNE DI VINCHIO

PROVINCIA DI ASTI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

DEFINITIVA

DEL TERRITORIO COMUNALE

1° AGGIORNAMENTO

RELAZIONE DESCRITTIVA

COMPOSTA DI 20 (VENTI) PAGINE CIASCUNA FIRMATA IN ORIGINALE

IL PROFESSIONISTA
REDATTORE:

IL DIRIGENTE
UFFICIO TECNICO

IL SINDACO

DATA: 24 Marzo 2007

STUDIO INCARICATO: Studio Tecnico
Ing. Pasquale Torello
Via Trento n° 15
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
Tel. - Fax 0141/79.35.63

ALLEGATI

- Ø Tav. 1 ⇒ Cartografia 1 : 10.000 dell'intero territorio comunale relativa alle FASI II – III e IV;
- Ø Tav. 2 ⇒ Cartografia 1 : 2.000 dell'Area Urbana “A” relativa alle FASI II – III e IV;
- Ø Tav. 3A ⇒ Cartografia 1 : 2.000 dell'Area Urbana “B” relativa alla FASE II;
- Ø Tav. 3B ⇒ Cartografia 1 : 2.000 dell'Area Urbana “B” relativa alla FASE III;
- Ø Tav. 3C ⇒ Cartografia 1 : 2.000 dell'Area Urbana “B” relativa alla FASE IV;
- Ø Tav. 4A ⇒ Cartografia 1 : 2.000 dell'Area Urbana “C” relativa alla FASE II;
- Ø Tav. 4B ⇒ Cartografia 1 : 2.000 dell'Area Urbana “C” relativa alla FASE III e IV;
- Ø Tavola grafica indicante la classificazione delle strade “DPR n. 285/92 – Classificazione viabilità provinciale e comunale”.
- Ø Lettera del Comune di Vinchio (Prot. n. 2300) indicante le strade oggetto di classificazione

1 - PREMESSA

La presente classificazione acustica del territorio comunale di Vinchio è stata redatta sul P.R.G.C. vigente, approvato dalla Regione Piemonte, Assessorato Urbanistica il 09 Marzo 1992 con D.G.R. n° 148-13412. L'aggiornamento della zonizzazione acustica tiene anche conto della 2° e 3° variante parziale al P.R.G., come meglio specificato nell'ultimo capitolo dedicato alle modifiche apportate.

Sono state utilizzate le seguenti "Tavole Grafiche":

- QUADRO UNIONE VINCHIO 14;

e le relative norme tecniche di attuazione .

Il principio di eseguire la classificazione acustica sul P.R.G.C. vigente è dedotto dalla L.R. n. 52/2000, Art. 3, comma 3, lettera a) "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", approvata con deliberazione della Giunta Regionale del 06/08/2001 n° 85 - 3802, pubblicato sul B.u.r. n. 33 del 14/8/2001.

Infatti tale Legge Regionale, al P.to 1 dell'Allegato, indica che il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio.

Inoltre la presente zonizzazione tiene conto della D.G.R. n° 30-3354 del 11/07/06.

2 - DATI SOCIO - ECONOMICI DEL COMUNE

Il Comune di Vinchio, nella Provincia di Asti, è identificato con codice ISTAT 005 120, ha una superficie di 9,31 kmq, conta circa 680 abitanti. Situato a 269 m s.l.m., dista dal capoluogo circa 22 Km, il suo territorio, prevalentemente collinare, si basa su un'economia essenzialmente agricola.

L'abitato si sviluppa su di un lungo crinale dal lato destro del torrente Tiglione.

Vinchio confina con i Comuni di: Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Belveglio, Cortiglione, Vaglio Serra, Nizza Monferrato.

3 - FINALITA' GENERALI (CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO)

La presente relazione illustra il 1° aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale di Vinchio, in relazione a quanto stabilito dalla vigente Normativa.

Per classificazione o zonizzazione si intende la suddivisione del territorio Comunale in aree omogenee dal punto di vista acustico.

Questa operazione prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici preesistenti con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio. In particolare, i principali strumenti di pianificazione territoriale di competenza comunale implicati sono il P.R.G.C. ed il P.U.T.

Il P.R.G.C. è atto di obbligatoria adozione secondo quanto disposto dalla L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni. Il P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) è, invece, strumento di pianificazione obbligatorio limitatamente ai casi di grandi realtà comunali o di complesse situazioni di traffico.

Il Comune di Vinchio non dispone del P.U.T..

Per la redazione dei piani di zonizzazione acustica si devono definire alcuni criteri per garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte. Tali criteri sono i seguenti:

1. la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;
2. la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio nei casi in cui la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate (definite al paragrafo 5.1, FASE IV) del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);
4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc...) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/1997, (l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/1995, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita);
5. la zonizzazione favorisce in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447/1995;
6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica.

4 - FASI OPERATIVE: FASE I

ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEI P.R.G.C., DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO E CLASSI ACUSTICHE ED ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. (Punto 2.3 D.G.R. n° 85 - 3802. Linee guida per la classificazione acustica del territorio)

Il principale strumento di governo del territorio Comunale è rappresentato dal P.R.G.C., risulta quindi evidente che la classificazione acustica deve iniziare e svilupparsi in armonia con tale documento.

Bisogna analizzare le definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si stabilisce un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C.

Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l'intervallo di variabilità (es. II/III o III/IV); per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all'assegnazione di una specifica classe.

La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e III, viene realizzata considerando solo gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti che sono soggette a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell'infrastruttura risulta "non commisurata" alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale).

La zonizzazione acustica dovrà interessare l'intero territorio comunale, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997).

Tali operazioni rappresentano la FASE I prevista e descritta dalla D.G.R. n. 85 – 3802. *Linee guida per la classificazione acustica del territorio.*

Nella tabella allegata (All. 1) sono state sintetizzate le possibili connessioni tra le tipologie di area previste dal P.R.G.C. del Comune e le classi acustiche stabilite dal D.P.C.M. 14/11/97; i dati riportati sono i seguenti:

- 1° colonna: numero progressivo dei poligoni del P.R.G.C.;
- 2° colonna: sigla identificativa del gruppo omogeneo di poligoni del P.R.G.C.;
- 3° colonna: definizione, ovvero destinazione urbanistica del gruppo omogeneo di poligoni del P.R.G.C.;
- 4° colonna: eventuali note;
- 5° colonna: classi acustiche possibili che caratterizzano il gruppo omogeneo di poligoni del P.R.G.C..

5 – FASI OPERATIVE: FASE II (ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE)

ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. (Punto 2.4 D.G.R. n° 85 - 3802. Linee guida per la classificazione acustica del territorio)

Questa fase operativa si fonda su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.

In particolare viene svolta una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

Un sopralluogo mirato ed attento può essere d'aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive. Al termine di questa fase le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C.. Intendendo con tale termine l'area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d'uso del suolo.

Con l'analisi delle Norme di attuazione del P.R.G.C. e con lo studio "in situ" delle realtà in esame sono state definite, per ogni area del territorio comunale, le classi di appartenenza previste dal citato Decreto.

Tale operazione rappresenta la FASE II prevista e descritta dalla D.G.R. n. 85 – 3802. *Linee guida per la classificazione acustica del territorio.*

Nella tabella in allegato (All. 2) sono state sintetizzate le "attribuzioni" e riportati i seguenti dati:

- 1° colonna: numero progressivo dei poligoni del P.R.G.C.;
- 2° colonna: sigla identificativa di ciascun poligono del P.R.G.C.;
- 3° colonna: sigla identificativa del gruppo omogeneo di poligoni del P.R.G.C.;
- 4° colonna: superficie, espressa in metri quadrati, riferita a ciascun poligono del P.R.G.C.;
- 5° colonna: classe acustica assegnata, nella Fase II, al singolo poligono del P.R.G.C.;
- 6° colonna: definizione, ovvero destinazione urbanistica del singolo poligono del P.R.G.C.;
- 7° colonna: descrizione che caratterizza il reale utilizzo del singolo poligono del P.R.G.C..

Le aree agricole sia coltivate che incolte, sono state considerate Classe III (aree di tipo misto), ovvero aree rurali ove sono utilizzate macchine agricole.

6a - FASI OPERATIVE: FASE III (OMOGENIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE)

OMOGENEIZZAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO (Punto 2.5 D.G.R. n° 85 - 3802. Linee guida per la classificazione acustica del territorio)

Per evitare una classificazione acustica eccessivamente frazionata è necessario provvedere all'operazione di "omogeneizzazione" prevista e "codificata" dalla D.G.R. n. 85 – 3802. *Linee guida per la classificazione acustica del territorio.*

Omogenizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree.

I processi di omogenizzazione si devono compiere all'interno dell'isolato che è l'unità territoriale di riferimento; l'isolato è una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto e/o da discontinuità geomorfologiche. L'omogenizzazione attuata in un isolato è indipendente da quella operata negli altri isolati.

Il processo di omogenizzazione all'interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l'unione di questi con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore di 12.000 mq (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all'intero isolato.

Per procedere all'omogenizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato valgono i seguenti criteri generali:

1. nel caso in cui vi sia un solo salto di classe tra le aree da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI);
2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la "miscela" delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel paragrafo 3;
3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;
4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogenizzazione;

5. nel caso in cui l'omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq) e procedere all'omogenizzazione, in Classe V, di una sola di esse;

6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:

6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq (poligono da omogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq;

6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

7. nei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso e/o utilizzo territoriale converrà modificare la forma originale dei Poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogenizzazione sulla base dei criteri sopra indicati.

Quanto sopra esposto rappresenta la FASE III prevista e descritta dalla D.G.R. n. 85 – 3802. *Linee guida per la classificazione acustica del territorio.*

Nelle tabelle in allegato (All. 3A – 3B) sono descritti i metodi di omogenizzazione utilizzati sugli isolati, ovvero, sulle unità territoriali di riferimento; l'allegato 3A contiene l'elenco dei poligoni raggruppati per isolati mentre l'allegato 3B contiene i poligoni disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione dell'isolato a cui appartiene ciascun singolo poligono. Le informazioni sono state sintetizzate nel seguente modo:

1° colonna: numero dell'isolato a cui appartiene ciascun poligono del P.R.G.C.;

2° colonna: sigla identificativa di ciascun poligono del P.R.G.C.;

3° colonna: sigla identificativa del gruppo omogeneo di poligoni del P.R.G.C.;

4° colonna: superficie, espressa in metri quadrati, riferita a ciascun poligono del P.R.G.C.;

5° colonna: classe acustica assegnata, nella Fase II, al singolo poligono del P.R.G.C.;

6° colonna: definizione, ovvero destinazione urbanistica del singolo poligono del P.R.G.C.;

7° colonna: descrizione che caratterizza il reale utilizzo del singolo poligono del P.R.G.C.;

8° colonna: classe acustica assegnata, nella Fase III, al singolo poligono del P.R.G.C.;

9° colonna: metodo utilizzato per l'omogenizzazione; si fa riferimento al D.G.R. n. 85 – 3802. "*Linee guida per la classificazione acustica del territorio*" comma 2.5 "Fase III";

10° colonna: eventuali note.

6b - FASI OPERATIVE: FASE III (INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEDICATE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO (Punto 4 D.G.R. n° 85 - 3802. Linee guida per la classificazione acustica del territorio)

In questa fase è necessario individuare le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, secondo i criteri indicati al punto 4.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, oppure all'aperto devono seguire le seguenti regole:

- a) l'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini e in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);
- b) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico;
- c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;
- d) il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;
- e) tale regolamento fissa limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.

Sono state individuate dall'Amministrazione Comunale le seguenti aree da utilizzare per manifestazioni di carattere temporaneo, indicate sulle tavole grafiche mediante la sigla STM (Spettacolo Temporaneo Mobile).

**Piazza San Marco
Via Nizza**

**Poligono IC02
Poligono IC03**

**posto in Classe II
posto in Classe III**

7 – FASI OPERATIVE: FASE IV (ACCOSTAMENTO DI CLASSI NON CONTIGUE - ACCOSTAMENTI CRITICI E FASCE “CUSCINETTO”)

INSERIMENTO DELLE FASCE “CUSCINETTO” E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI (Punto 2.6 D.G.R. n° 85 - 3802. Linee guida per la classificazione acustica del territorio)

Il primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dBA ("accostamento critico").

Qualora nell'individuazione delle aree già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento così come stabilito dagli articoli 6 e 8 della L.R. stessa.

Quindi, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle cosiddette "fasce cuscinetto". Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna si attribuirà una classe acustica in modo da evitare l'accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un'area in Classe II e una in Classe V si inseriranno due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:

- a.) non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;
- b.) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano l'accostamento critico;
- c.) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Se la fascia interessa più isolati, questo requisito dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati;
- d.) la superficie delle fasce cuscinetto inserite non può essere maggiore del 50% dell'area in cui sono incluse;
- e.) nel caso in cui non possano essere poste tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, saranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

Le fasce cuscinetto sono inserite secondo le seguenti modalità operative:

- a) *accostamento critico tra due aree non urbanizzate:*
per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata;
- b) *accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate:*
resta valido quanto indicato nel caso di accostamento critico tra aree non urbanizzate. Nel caso in cui un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere compresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

Il secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti secondo l'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. "All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato".

Nell'elaborazione della classificazione del territorio comunale si sono verificati alcuni casi di accostamenti critici derivanti dalla preesistente utilizzazione del territorio e dalle scelte contenute nel P.R.G.C..

In particolare durante la Fase II si sono verificati i seguenti accostamenti critici tra aree già urbanizzate:

AREA URBANA B

Poligono CIMITERO in Classe I adiacenti con AG04 in Classe III
Poligono P01 in Classe I

Le aree attigue sono caratterizzate da classi acustiche crescenti o decrescenti; quando una o più di tali aree hanno dimensioni tali per cui due aree caratterizzate da più di un salto di classe distano tra loro meno di 50 metri, si crea un punto critico.

Per tale ragione le aree sotto elencate creano un punto critico:

- **Poligono CIMITERO (Classe I) con l'area VGS05 Classe III;**

Durante la fase di omogenizzazione (Fase III) non è stato possibile rimuovere alcun accostamento critico evidenziatosi durante la Fase II; Gli accostamenti critici presenti nella Fase III sono quindi gli stessi presenti nella Fase II.

Durante la Fase IV sono state inserite le seguenti fasce cuscinetto pertanto i punti critici tra le seguenti aree vengono rimossi:

- Fascia cuscinetto di Classe II inerente i poligoni CIMITERO e P01 classificati in Classe I, posizionata all'interno dell'Area Agricola e dei poligoni AG04 e VGS05 posti in Classe III;

8 – LE CLASSI ACUSTICHE (ELEMENTI UTILI ALL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI. Art. 3 D.G.R. n°85 - 3802. Linee guida per la classificazione acustica del territorio)

La normativa individua le sei diverse classi di seguito riportate:

CLASSE I: Aree particolarmente protette.

CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

CLASSE III: Aree di tipo misto.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali.

CLASSE I

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...

Sono da inserirsi in Classe I le seguenti zone:

- le aree scolastiche ed ospedaliere ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste;
- i parchi ed i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse; le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non devono essere collocate in tale classe, in quanto considerate equivalenti agli uffici (Classe III)
- le aree residenziali rurali non connesse ad attività agricole le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio;
- le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religiosa oppure con destinazione residenziale di pregio);

- i parchi istituiti, le riserve naturali, i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica; per i parchi sufficientemente estesi si può procedere a una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi la classe acustica potrà essere di minor tutela.
Non sono, invece, da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite;
- le aree di particolare interesse ambientale per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico;
- le aree cimiteriali.

CLASSE II

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Fanno parte di questa classe:

- le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, ecc..., afferenti alla stessa;
- le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III - IV).

CLASSE III

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Alla classe III appartengono:

- le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi;
- le aree verdi dove si svolgono attività sportive;
- le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole; gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV – V – VI);
- gli istituti musicali;
- le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

CLASSE IV

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Fanno parte di questa classe:

- le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione, da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie;
- i centri commerciali;
- i distributori e gli autolavaggi.

CLASSE V

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni e popolazione.

Alla classe V appartengono:

- le aree artigianali e industriali, ed eventualmente le aree limitrofe, con limitata presenza di abitazioni;
- le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc...).

La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

CLASSE VI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi e le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc...).

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

La classificazione acustica dovrà essere rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologie indicate nella seguente tabella.

CLASSE	DEFINIZIONE	COLORE	RETINO
I	aree particolarmente protette	verde	punti
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	giallo	Linee verticali
III	aree di tipo misto	arancione	Linee orizzontali
IV	aree di intensa attività umana	rosso	Tratteggio a croce
V	aree prevalentemente industriali	viola	Linee inclinate
VI	aree esclusivamente industriali	blu	pieno

Per la completa definizione della zonizzazione bisogna considerare ulteriori indicazioni e tenere conto dei criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo-mobile o all'aperto.

Indicazioni generali

1. Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree;
2. Le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell'infrastruttura di trasporto;
3. Le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.

9 – LIMITI ACUSTICI DELLE CLASSI

Vengono qui di seguito esposti i valori dei limiti massimi del Livello Sonoro Equivalente (Leq,A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento.

CLASSE	DEFINIZIONE	COLORE	LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO	
			Diurno	Notturmo
I	aree particolarmente protette	verde	50 dB(A)	40 dB(A)
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	giallo	55 dB(A)	45 dB(A)
III	aree di tipo misto	arancione	60 dB(A)	50 dB(A)
IV	aree di intensa attività umana	rosso	65 dB(A)	55 dB(A)
V	aree prevalentemente industriali	viola	70 dB(A)	60 dB(A)
VI	aree esclusivamente industriali	blu	70 dB(A)	70 dB(A)

10 – DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

Vengono qui di seguito esposti i valori limite di emissione, immissione e qualità del Livello Sonoro Equivalente (Leq,A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento. Tali valori sono dettati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, Artt. 1-10.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

VALORI DI QUALITA'

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
III Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

11 – CREAZIONE DI NUOVO PUNTO CRITICO

SUL CONFINE COL COMUNE DI VAGLIO SERRA SI CREANO I SEGUENTI PUNTI CRITICI:

Area produttiva in Vaglio Serra Classificata in Classe V, adiacente con le aree AG06 e P03 entrambe nel Comune di Vinchio, classificate in Classe III.

Con la Fase IV sarebbe possibile inserire una fascia cuscinetto di Classe IV all'interno dell'area AG06 in modo tale da risolvere il punto critico creatosi con l'area confinante all'interno del comune di Vaglio Serra posta in Classe V.

Non sarebbe possibile inserire la fascia cuscinetto di Classe IV all'interno del poligono P03 (Classe III) poiché la fascia occuperebbe più del 50% dell'area del poligono stesso; pertanto permanerebbe il punto critico fra l'area produttiva (Classe V) presente nel Comune di Vaglio Serra e l'area P03 (Classe III).

In questa Fase si evidenzia la presenza di due punti critici che dovranno essere risolti, a nostro avviso, con l'intervento della Provincia di Asti. Prima di procedere in tal senso sarebbe utile un incontro con i tecnici del Comune di Vaglio Serra per cercare di risolvere bonariamente il problema.

12 – MODIFICHE ESEGUITE OGGETTO DEL 1° AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA

Con il presente aggiornamento della Classificazione Acustica sono state recepite le modifiche apportate al P.R.G. dalla "Seconda Variante Parziale comma 7, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i." (approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 26/06/2000) e dalla "Variante n. 3 comma 7, art. 17, L.R. 56/77" (approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 28/12/2004).

Tali modifiche sono le seguenti:

2° VARIANTE

Le aree oggetto di Variante vengono individuate nei poligoni IR01, che ospita la sede della cantina Sociale di Vinchio e Vaglio Serra, e nell'area IN.

Viene ampliata la superficie dell'area IR01 e ridotta quella dell'area IN.

3° VARIANTE

Con la 3° variante viene individuata una nuova area destinata a spazio pubblico con le seguenti destinazioni d'uso:

- IC01 Spazio pubblico per interesse comune destinata alla realizzazione di un'area ecologica comunale per il deposito, da parte dei cittadini, di rifiuti urbani esclusivamente di provenienza domestica;

- VGS01 e VGS02 Aree adibite esclusivamente a verde pubblico non attrezzate.

Tutte le sopraccitate aree, nell'attuale aggiornamento della classificazione acustica, sono state zonizzate in Classe III.

Con la Variante al P.R.G. è stata diminuita di superficie l'area VGS (in adiacenza al Centro storico), individuabile sulle tavole del presente aggiornamento come "VGS06".

RICLASSIFICAZIONE AREE "RC" e "RT"

Da un'attenta analisi eseguita con l'Amministrazione e l'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchio si è deciso di riclassificare le aree RC ed RT ponendole in Classe III anziché II. Tale decisione anche per non limitare l'eventuale installazione di attività artigianali e/o commerciali; attività previste dalle norme tecniche di attuazione.

RICLASSIFICAZIONE AREA "IC04"

Da un'attenta analisi eseguita con l'Amministrazione e l'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchio si è deciso di riclassificare l'area IC04 ponendola in Classe II anziché I. Si tratta infatti di una chiesetta utilizzata saltuariamente per le funzioni religiose. Non sono stati individuati elementi tali che giustificano l'attribuzione della Classe I.

In seguito a tale scelta si è optato di classificare l'area IC03 in Classe III già nella fase II.

RICLASSIFICAZIONE AREA "IN01"

Da un'attenta analisi eseguita con l'Amministrazione e l'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchio si è deciso di riclassificare l'area IN01 ponendola in Classe IV anziché III. Si tratta infatti della Cantina Sociale considerata pertanto come attività artigianale/industriale.

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447

Il 1° Giugno 2004 è stato pubblicato il D.P.R. n° 142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Il Decreto indica le fasce di rispetto da attribuire a ciascuna strada a seconda della classificazione della medesima in base al D.L. n° 285 del 1992 e s.m. e i..

In base alle nostre richieste rivolte al Comune di Vinchio, l'Amministrazione ha provveduto a fornirci la classificazione delle strade ai sensi del DPR n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), che consiste in una tavola grafica e relativa dichiarazione scritta della classificazione strade individuate dalla Committenza.

La tavola e la relazione descrittiva presenti in allegato, controfirmate dallo scrivente per presa visione, (All. 4) sono parte integrante del presente aggiornamento.

Tutte le strade risultano essere di tipo F e pertanto l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica (DRP del 30/03/04 n. 142 - Tabella 2) è pari a 30 metri per ciascun lato. I valori limite sono definiti dal Comune, nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al DPCM in data 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447/95.

13 – OSSERVAZIONI PERVENUTE

Alla scadenza dei termini previsti dal D.G.R. 85-3802, all'Amministrazione Comunale non sono pervenute osservazioni dai cittadini né dalla Provincia di Asti né dai Comuni limitrofi.

14 – MODIFICHE ESEGUITE RISPETTO ALLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – 1° AGGIORNAMENTO

Come già esposto al paragrafo precedente non sono pervenute osservazioni nei tempi previsti dalla normativa vigente. Pertanto non sono state eseguite modifiche rispetto alla proposta di classificazione.